

19 maggio

Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e DPCM del 17 maggio 2020

Dopo l'avvio della c.d. Fase 2 iniziato lo scorso 4 maggio, in data 16 maggio 2020 è stato adottato il Decreto Legge n. 33 avente oggetto, *inter alia*, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "DL 16 maggio 2020").

Inoltre, in data 17 maggio 2020, in attuazione di quanto previsto nel menzionato DL 16 maggio 2020, il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo decreto contenente le disposizioni attuative del summenzionato DL 16 maggio 2020 (il "DPCM 17 maggio 2020").

Con questi nuovi atti legislativi, che contengono ulteriori allentamenti delle restrizioni precedentemente adottate, l'Italia è definitivamente entrata nella "fase della ripartenza".

Le nuove misure previste dal DL 16 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio si applicano a decorrere dal **18 maggio 2020**.

1. Quali spostamenti sono consentiti e quali restano vietati all'interno del suolo Italiano?

A decorrere dal 18 maggio 2020 **cessano tutte le misure restrittive della circolazione all'interno della stessa regione** (*i.e.* ci si potrà spostare liberamente all'interno della regione in cui ci si trova); e

Sino al 2 giugno 2020 **restano vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. Cosa cambia per gli spostamenti all'interno dell'Italia a partire dal 3 giugno 2020?

A decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti interregionali saranno liberi e potranno essere limitati:

- solo in relazione a specifiche aree; e
- secondo principi di adeguatezza e proporzionalità (rispetto al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree regionali).

3. Quali disposizioni troveranno applicazione in relazione agli spostamenti da e per l'estero?

Sino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, siano essi compiuti con mezzi di trasporto pubblici e privati.

Tale limitazione non trova applicazione, *inter alia*:

- in caso di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza; o
- per motivi di salute.

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

4. A quali misure restrittive sono sottoposte le persone che entrano in Italia?

Le persone che entrano in Italia, anche se asintomatiche, sono soggette alle misure già previste dal DPCM 26 aprile (già oggetto della ns. newsletter del 28 aprile al seguente [link](#) e, in particolare:

- **sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;** e
- **sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni (14 giorni) presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.**

Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, previa comunicazione.

5. Cosa cambia per gli spostamenti da e per l'Italia a partire dal 3 giugno 2020?

A decorrere dal 3 giugno 2020 - fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DL 16 maggio 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori - **non saranno soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti stati:**

- **gli stati membri dell'Unione Europea;**
- **gli stati parte dell'accordo di Schengen;** e
- **il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del Nord, Andorra, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano**

(congiuntamente gli "Stati").

A decorrere dal 3 giugno 2020 e sino al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per i Paesi differenti dagli Stati (salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute).

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A partire dal 3 giugno, le disposizioni descritte al paragrafo 4 che precede si applicano solo a coloro che rientrano in Italia da territori diversi dagli Stati.

6. Soggiorni di breve durata in Italia (dai tre ai cinque giorni).

Ai sensi dell'articolo 5 del DPCM 17 maggio 2020 è consentito soggiornare sul territorio Italiano per un periodo non superiore a 72 ore (tre giorni), estendibile per comprovate esigenze sino a 120 ore (cinque giorni), *inter alia*, in caso di:

- **comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza;
- **motivi di salute.**

In tali circostanze, chiunque intende entrare nel territorio nazionale, tramite, *inter alia*, trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore (ovvero al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in caso di ingresso per il tramite di mezzi privati) una

dichiarazione recante l'indicazione:

- del **motivo del viaggio** e della **durata della permanenza**;
- dell'**indirizzo del luogo di soggiorno** e del **mezzo che verrà utilizzato per raggiungerlo**; e
- un **recapito telefonico**.

7. La c.d. “*distanza di sicurezza interpersonale*” è stata modificata?

Sì, per effetto del DL 16 maggio 2020, la c.d. “*distanza di sicurezza interpersonale*” è stata stabilita - salvo ove altrimenti previsto - in **almeno un metro (1 metro)**.

In caso di attività sportiva tale “*distanza di sicurezza interpersonale*” è stata stabilita in **almeno due metri (2 metri)**.

8. È consentito lo svolgimento di attività commerciali al dettaglio?

Ai sensi del DPCM 17 maggio 2020, articolo 1, lettera (dd), le attività commerciali al dettaglio sono sempre ammesse a condizione che:

- **sia assicurata la “distanza interpersonale” di almeno un metro**;
- **gli ingressi avvengano in modo dilazionato**; e
- **venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni**.

In ogni caso, le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

9. È consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione? Con quali modalità?

Ai sensi del DPCM 17 maggio 2020, articolo 1, lettere (ee) e (ff):

- **le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite** a condizione che le regioni e le province autonome (i) abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e (ii) individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- **continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- **resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio**, nonché la ristorazione con asporto;
- **restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

10. È consentito lo svolgimento delle attività inerenti i servizi alla persona? Con quali modalità?

Ai sensi del DPCM 17 maggio 2020, articolo 1, lettera (gg), **le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite con l'applicazione degli stessi requisiti descritti al paragrafo 9** che precede.

11. È consentito lo svolgimento delle attività ricettive? Con quali modalità?

Ai sensi del DPCM 17 maggio 2020, articolo 1, lettera (nn), lo svolgimento delle attività ricettive è consentito a condizione che:

- **sia assicurato il distanziamento sociale, garantendo la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni;** e
- **l'attività sia svolta nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

12. È consentita la limitazione dello svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali?

Sì, ma solo nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

13. È consentito l'assembramento di persone nei luoghi pubblici aperti al pubblico? Sono consentite manifestazioni o spettacoli pubblici?

No, è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono consentite **solo ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici.**

In ogni caso, ciascun Sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non sia possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno un metro.**

14. Sono consentite le funzioni religiose con la presenza di fedeli?

Sì, purché siano effettuate nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.

Per qualsiasi informazione scrivetece a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura..



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.